

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. OTTAVIANO DURANTE**  
**AVV. WALTER MICELI**  
**AVV. FABIO GANCI**

Piazzale Mazzini n.18/10, 17025 Loano (SV)  
Tel. 019667811 – Fax 0196799668  
PEC: [ottaviano.durante@ordineavvocatisv.it](mailto:ottaviano.durante@ordineavvocatisv.it)  
PEC: [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it)  
PEC: [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it)

**TRIBUNALE DI SAVONA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE**

**E ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Oggetto: Diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali degli insegnanti  
che assistono un genitore in condizione di *handicap* grave.**

Nell'interesse di **Rita MAMMINO** nata a Catania il 13 aprile 1966, ivi residente nella Via Galermo n. 124 C.F. MMM RTI 66D53 C351L rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, nonché allegata alla busta telematica inviata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. dagli Avv.ti **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, *fax* 0916419038, PEC [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it), **Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, *fax* 0916419038, PEC [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it), e **Ottaviano Durante**, C.F. DRN TVN 61H03 E632 X, *fax* 0196799668, PEC [ottaviano.durante@ordineavvocatisv.it](mailto:ottaviano.durante@ordineavvocatisv.it), elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Loano (SV), nella Piazza Mazzini 18/10.

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Ottaviano Durante dichiarano di voler



ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, 0916419038 e 0196799668, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: *fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it, ottaviano.durante@ordineavvocatisv.it,*

- Ricorrente

### CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
C.F. 80185250588

- Resistente

### **IN FATTO**

1. La docente **Rita MAMMINO**, nel prosieguo chiamata ricorrente, è un' insegnante di ruolo con sede di titolarità presso il Liceo Chiabrera Martini di Savona come da dichiarazione che si allega (doc. n. 1).

La stessa pur convivendo con la mamma (Carmela Cristaldi) e, pur avendo una sorella ( Rosa Mammino), deve ritenersi quale referente unica, giacchè come da dichiarazioni che si producono (doc. 2 e 3), i familiari non sono in grado di effettuare l'assistenza al padre disabile sig. Michele Mammino nato a Catania il 18 settembre 1934 ed ivi residente in Via Galermo n. 124 il cui stato di salute rientra nelle condizioni di cui all'art.33, comma 5, ovvero comma 7 ex Legge 104/92. (doc. 4)

2. La ricorrente, per continuare a garantire, con regolarità, la dovuta assistenza al genitore per i futuri anni scolastici, in occasione delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023, regolate dall'ordinanza Ministeriale n. 45 del 25 febbraio 2022 (doc. n. 5) che a sua volta richiama l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritta in data 27 gennaio 2022 (doc.n.6) , in corso di certificazione da parte degli organi di controllo - ha presentato la relativa domanda indicando alla pagina 5 gli istituti



preferenziali presso i quali poter essere collocata ed ha esteso la stessa anche alle operazioni di trasferimento interprovinciale (doc. n. 7)

3. Il modulo di domanda, da inviare attraverso il portale informatico del Ministero dell'Istruzione - richiamando quanto stabilito dall'art. 13 del citato contratto sulla mobilità del personale della scuola relativo al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/2025, tuttavia, prevede la possibilità di indicare la precedenza al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, ma "limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia".
4. Più precisamente, **il soprarichiamato art. 13** prevede che **la precedenza al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità venga riconosciuta limitatamente ai trasferimenti nella I fase (Trasferimenti all'interno dello stesso comune) e nella fase II fase (Trasferimenti tra comuni della stessa provincia), ma NON nei trasferimenti interprovinciali.**
5. La ricorrente, per non incorrere in decadenze, ha comunque chiesto al Ministero dell'Istruzione, con una nota integrativa spedita insieme alla domanda di mobilità interprovinciale, di fruire della precedenza al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, rilevando a tal fine:
  - che il genitore è portatore di *handicap* grave con carattere permanente, come da documentazione allegata al modulo-domanda (certificazione rilasciata da INPS);
  - che il suddetto genitore non è ricoverato permanentemente in alcun istituto di cura e necessita di assistenza continuativa che può essere assicurata esclusivamente dal figlio oggi ricorrente;
  - che il suddetto genitore è residente nel luogo di aspirato trasferimento del figlio oggi ricorrente;
  - di svolgere nei confronti del proprio genitore attività di assistenza continuativa ed esclusiva;



- di essere l'unico soggetto che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001;
  - di essere l'unica figlia ad avere la possibilità di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
6. Il mancato riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza al genitore disabile grave in sede di trasferimento è stato comunicato all'esponente il 17 maggio 2022 (doc. n. 8) e non è stato preso in considerazione.
7. Lo stesso deve considerarsi illegittimo per i seguenti

#### MOTIVI IN DIRITTO

**VIOLAZIONE DELL'ART. 33 L. 104/92, DELL'ART. 601 D. LGS. 297/94 E DELLA CONVENZIONE ONU DEL 13 DICEMBRE 2006 SUI DIRITTI DEI DISABILI, RATIFICATA CON L. N. 18 DEL 2009.**

1. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato anzitutto dall'**articolo 33, comma 5, della legge 104/92** a norma del quale il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità *"[...] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede [...]"*.
2. L'**art. 601 del decreto legislativo n. 297/1994** (T.U. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) stabilisce che *"Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"*.
3. La Cassazione, con molte pronunce (per tutte cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 18-12-2013, n. 28320 e, più recentemente, Cass. civ. Sez. lavoro, 03-08-2015, n. 16298) ha chiarito



che la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore “*che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato*” di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. **La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso.**

4. Le sopra citate norme imperative sono state violate dagli atti oggi impugnati laddove, con assoluta irrazionalità, si prevede che la precedenza del figlio referente unico del genitore portatore d’*handicap* possa essere fatta valere unicamente nella fase di trasferimento all’interno della stessa provincia, mentre **non viene riconosciuta nei trasferimenti interprovinciali**; e ciò inspiegabilmente in quanto l’esigenza di ricongiungimento è più evidente quando la sede di titolarità dell’insegnante si trova in una provincia diversa rispetto a quella in cui risiede il genitore disabile.
5. Soltanto per scrupolo difensivo, infine, si può aggiungere che **le disposizioni oggi impugnate violano la Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009.**
6. Chiave di volta della tutela antidiscriminatoria prevista dalla Convenzione è costituita dall’obbligo di adottare **accomodamenti ragionevoli** che, secondo la definizione contenuta nell’art. 2, consistono nelle modifiche e negli adattamenti necessari per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali su base di eguaglianza con gli altri. La Convenzione stabilisce, inoltre, che il rifiuto di tali accomodamenti rappresenta **una**



**forma di discriminazione diretta (art. 2).**

7. In quest'ottica, le misure previste dall'articolo 33, comma 5, della legge 104/92 rispondono pienamente alla finalità di non privare la persona con disabilità dell'assistenza del familiare che se ne prende cura, compromettendone la tutela psicofisica (cfr. Corte Cost. n. 19 del 2009).
8. La piana applicazione di tali principi conduce alla dichiarazione di illegittimità delle disposizioni oggi impugnate.

**SULL'ISTANZA CAUTELARE**

1. Come emerge dalla determinazione del Direttore Generale delle pensioni di guerra n. 3520454 in data 22/7/1982, al padre della ricorrente è stata riconosciuta la condizione di grave invalido di guerra con cecità totale bilaterale comportando le conseguenti *difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti propri con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore*".
2. Il requisito del *periculum in mora* è, dunque, evidente perché la notevole distanza tra l'attuale sede di servizio della ricorrente (Scuola Secondaria di Savona) e la residenza del padre disabile (Catania) limita in senso peggiorativo il livello di assistenza cui il soggetto handicappato ha diritto.
3. *"La gravità del pregiudizio va, infatti, riguardata per i riflessi spiegati sulle necessità del portatore di handicap, le cui condizioni non possono tollerare il rischio di vedere diminuite le capacità assistenziali del proprio familiare"* (così, *ex multis*, Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ordinanza 7 settembre 2017; *ex multis* Tribunale di Brindisi, ordinanza 20 settembre 2017; Tribunale di Messina, sez. Lavoro, ordinanza 31 agosto 2017; Tribunale di Vercelli, Sez. Lavoro, ordinanza 12 gennaio 2017; Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro, ordinanza 11 luglio 2016). Così come ha rilevato in un caso analogo il Tribunale di Bari, *"il mancato accoglimento della domanda comporterebbe danni gravi ed irreparabili in primo luogo alla persona del disabile assistito ed affetto da gravissime*



*patologie [...] ed in secondo luogo, il non subitaneo accoglimento dell'istanza arrecherebbe danno irreparabile anche al lavoratore familiare il cui trattenimento in una sede più lontana dal proprio domicilio aggraverebbe eccessivamente la propria attività di assistenza materiale ed emotiva in favore del congiunto"* (Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, ordinanza del 26.6.2018).

4. L'adozione di un provvedimento cautelare ha, dunque, la finalità di evitare il prodursi ed il proseguimento dell'evento lesivo al fine di inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illegittima verificatosi.

Tutto ciò premesso il ricorrente, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

**CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO**

**VOGLIA**

**IN VIA CAUTELARE, accertare e dichiarare** la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, come articolati in ricorso e nell'istanza cautelare, e, per l'effetto, **ordinare** all'amministrazione resistente di accogliere la domanda della ricorrente di valutazione della precedenza della figlia quale referente unica del genitore portatore d'*handicap* ai fini della compilazione delle graduatorie di merito della mobilità interprovinciale.

**NEL MERITO**, si chiede di confermare o comunque emettere a favore della ricorrente e nei confronti dell'amministrazione scolastica le suddette statuizioni di accertamento e di condanna in materia di mobilità e, in particolare, **accertare e dichiarare** l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 06.03.2019 (valido per gli a.s. 2022/23, 2023/24 e 2024/25), nella parte in cui, all'art. 13, nega il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale al figlio referente unico di genitore disabile grave; **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della mobilità interprovinciale, il diritto di precedenza in qualità di figlia referente unica di genitore disabile grave; per l'effetto,



condannare l'amministrazione resistente ad accogliere la domanda della ricorrente di valutazione della precedenza della figlia referente unica del genitore portatore di *handicap* ai fini della compilazione delle graduatorie di merito della mobilità interprovinciale.

\*\*\*

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

\*\*\*

#### **ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Ove si rendesse necessaria l'integrazione del contraddittorio, considerato che l'elevato numero dei potenziali controinteressati (individuati quali docenti senza alcun diritto di precedenza che, in esito alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2022/2023 per la classe di concorso della ricorrente, otterranno il trasferimento nella provincia di Milano renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa), **si chiede l'autorizzazione a notificare il ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nell'apposito sito internet del M.I.U.R. <http://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>.**

\*

#### **SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:**

1. Documento attestante la sede di titolarità;
2. Dichiarazione impossibilità assistenza da parte del genitore convivente;
3. Dichiarazione impossibilità assistenza da parte della sorella della ricorrente
4. Documentazione L 104 invalidità 1.07.2020
5. Ordinanza ministeriale n. 45 del 25.02.2022





6. Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritta in data 27 gennaio 2022
7. Domanda di mobilità inoltrata dal ricorrente con n. 7 allegati.
8. Mail 17.05.2022 mancato riconoscimento
9. Dichiarazione esenzione contributo unificato

\*\*\*\*\*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile ma visto l'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il procedimento è esente in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad euro 35.240,04 come da dichiarazione che si deposita.

*Salvis iuribus*

Loano, li 14.06.2022

Avv. Ottaviano Durante

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

